


LA GESTIONE DEI RIFIUTI NEI CANTIERI EDILI L'AQUILA 25 OTTOBRE 2019

Il quadro normativo nazionale

Valeria Frittelloni

Responsabile Area gestione dei rifiuti e tecnologie
*Centro nazionale dei rifiuti e dell'economia
circolare - ISPRA*

Produzione totale RS per attività economica, anno 2017




Rifiuti prodotti dal settore delle costruzioni: 57,4 milioni di tonnellate


Rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti: 35,7 milioni di tonnellate

Rifiuti prodotti da attività manifatturiere: quasi 29,9 milioni di tonnellate

Ripartizione percentuale della produzione totale RS per attività economica, anni 2015 – 2017



Produzione RS pericolosi per attività economica, anno 2017




Rifiuti prodotti da attività manifatturiere: oltre 3,8 milioni di tonnellate

Rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti: 2,8 milioni di tonnellate


Rifiuti prodotti dal settore dei servizi, commercio e trasporti: quasi 1,9 milioni di tonnellate

Produzione RS non pericolosi per tipologia di cui all'elenco europeo dei rifiuti (EER), anno 2017




- Rifiuti da agricoltura, caccia, pesca e preparazione di alimenti
- Rifiuti da processi termici
- Rifiuti da lavorazione superficiale di metalli e plastica
- Rifiuti di imballaggio
- Rifiuti non specificati altrimenti
- Rifiuti da operazioni di costruzione e demolizione
- Rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti e delle acque reflue
- Rifiuti urbani da attività produttive
- Altri rifiuti

Produzione RS pericolosi per tipologia di cui all'elenco europeo dei rifiuti (EER), anno 2017




Produzione rifiuti non pericolosi da operazioni di costruzione e demolizione (capitolo EER 17), anni 2013-2017

+5% rispetto al 2016
corrispondente a 2,6
milioni di tonnellate




Tipologie di rifiuti non pericolosi prodotti da operazioni di costruzione e demolizione (codice EER 17), anno 2017

56,1 milioni di tonnellate



Tipologie di rifiuti pericolosi prodotti da operazioni di costruzioni e demolizioni (codice EER 17), anno 2017


763 mila tonnellate




Gestione nazionale dei rifiuti speciali

147,1 milioni di tonnellate (+4,1% rispetto al 2016) di cui 137,6 milioni di tonnellate di rifiuti **non pericolosi** e 9,5 milioni di tonnellate di rifiuti **pericolosi**

Rifiuti non pericolosi avviati a recupero, per tipologia - anno 2017




Gestione nazionale dei rifiuti C&D (capitolo EER 17), anno 2017



I rifiuti da operazioni di costruzione e demolizione complessivamente gestiti sono circa **69,4 milioni di tonnellate**, di cui:

- quasi **55 milioni di tonnellate** avviate a recupero di materia
- **2,4 milioni di tonnellate** smaltite in discarica
- oltre **11,5 milioni di tonnellate** messe in riserva

Gestione nazionale rifiuti C&D (capitolo EER 17) per macro area geografica, anno 2017



Al Nord circa **42,3 milioni di tonnellate** di rifiuti da costruzioni e demolizioni gestiti

Al Centro quasi **12 milioni di tonnellate**

Al Sud oltre **15,1 milioni di tonnellate**

Direttiva 2008/98/CE

La direttiva europea 2008/98/CE relativa ai rifiuti ha fissato all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), precisi obiettivi per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di materia dei rifiuti da costruzione e demolizione.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:

...

b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70% in termini di peso

...

Il d.lgs. n. 205/2010, che ha recepito la direttiva quadro nell'ordinamento nazionale, ha introdotto gli obiettivi di riciclaggio all'articolo 181 del d.lgs. n. 152/2006.

La direttiva 2018/851/UE ha introdotto il comma 6 secondo cui, entro il 31 dicembre 2024, la Commissione valuta l'introduzione di obiettivi in materia di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti da costruzione e demolizione e le relative frazioni di materiale specifico

Decisione 2011/753/UE

- ✓ La Commissione definisce modalità dettagliate di attuazione e di calcolo per verificare la conformità con gli obiettivi definiti dalla direttiva 2008/98/CE, tenuto conto del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti.
 - ✓ Le modalità di calcolo che gli Stati membri possono adottare per la verifica della conformità del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva europea, sono state individuate dalla decisione 2011/753/UE:
 - **Allegato I** *Metodologie di calcolo dell'obiettivo in materia di rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della presente decisione*
 - **Allegato II** *Rifiuti urbani e fonti pertinenti per le metodologie di calcolo 1, 2 e 3 dell'Allegato I*
 - **Allegato III** *Metodologie di calcolo dell'obiettivo **in materia di rifiuti da costruzioni e demolizioni** ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione*
-

Modalità di calcolo secondo l'Allegato III alla decisione 2011/753/UE

- ✓ Al fine di evitare ulteriori oneri amministrativi, vanno utilizzati per quanto possibile i dati sulle statistiche riguardanti i rifiuti comunicati in applicazione del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti
 - ✓ I rifiuti esportati fuori dell'Unione per essere preparati a essere riutilizzati, riciclati o sottoposti a un'altra forma di recupero di materiale sono contabilizzati se l'invio è **conforme al regolamento (CE) n. 1013/2006** sulle spedizioni dei rifiuti
-

Modalità di calcolo secondo l'Allegato III alla decisione 2011/753/UE

✓ // tasso di recupero dei rifiuti da costruzioni e demolizioni viene definito :

$$\frac{\text{quantità recuperata di rifiuti da costruzioni e demolizioni}}{\text{quantità totale di rifiuti prodotti da costruzioni e demolizioni}}$$

✓ Le informazioni inerenti alla produzione di rifiuti da costruzioni e demolizioni e alle quantità recuperate riguardano i rifiuti identificati dai seguenti codici dell'allegato alla decisione 2000/532/CE:


170101, 170102, 170103, 170107, 170201, 170202, 170203, 170302,
170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170411,
170508, 170604, 170802, 170904

Recupero dei rifiuti da C&D - Decisione 2011/753/UE

La quantità di rifiuti utilizzata per operazioni di colmatazione deve essere comunicata separatamente dalla quantità di rifiuti preparata per il essere riutilizzata, riciclata o utilizzata per altre operazioni di recupero materiale

Quantità Recuperata in operazioni di colmatazione			
	Anno 2015 (tonnellate)	Anno 2016 (tonnellate)	Anno 2017 (tonnellate)
TOTALE	174.644	138.930	150.709

Percentuale di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altre forme di recupero di materia dei rifiuti da costruzioni e demolizioni, anni 2010 – 2017



PRINCIPALI INIZIATIVE UE NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

- 1 Strategia 2020 sulle Costruzioni
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio “Strategia per la competitività sostenibile del settore delle costruzioni e delle sue imprese” ([COM/2012/0433](#))
 - 2 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle “Opportunità per migliorare l’efficienza delle risorse nell’edilizia” ([COM\(2014\)0445](#))
 - 3 Protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione ([anno 2016](#))
-

Il quadro normativo

- ✓ D.lgs. n. 152/2006 , *Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*
 - ✓ DM 5/2/98 *Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*
 - ✓ D.lgs. n. 36/2003 *sulle discariche di rifiuti* e DM 27 settembre 2010 *sui criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica*
 - ✓ DPR 120/2017 *Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo*
 - ✓ DM 148/1998 *Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti*
 - ✓ DM 145/1998 *Regolamento recante identificazione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti*
-

Autorizzazioni in regime ordinario (art. 208 d.lgs. n. 152/2006)

Soggetti che intendo realizzare o gestire nuovi impianti di smaltimento o recupero di rifiuti

- ✓ Progetto definitivo
- ✓ Documentazione tecnica necessaria alla realizzazione dell'impianto (urbanistica, tutela ambientale, salute, sicurezza sul lavoro, igiene pubblica)
- ✓ Comunicazione VIA (se sottoposto alla procedura)

Autorizzazioni in regime ordinario (art. 208 d.lgs. n. 152/2006)

ELEMENTI

- ✓ i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;
- ✓ Per ogni operazione i requisiti tecnici (compatibilità del sito, attrezzature utilizzate, tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato);
- ✓ le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;
- ✓ la localizzazione dell'impianto autorizzato;

Autorizzazioni in regime ordinario (art. 208 d.lgs. n. 152/2006)

ELEMENTI

- ✓ il **metodo** da utilizzare per ciascun tipo di operazione;
 - ✓ le disposizioni relative alla chiusura;
 - ✓ le **garanzie finanziarie**
 - ✓ la **data di scadenza** dell'autorizzazione
 - ✓ **limiti di emissione** in atmosfera per i processi di trattamento termico
-

Autorizzazioni in regime ordinario (art. 208 d.lgs. n. 152/2006)

- ✓ Concessa per un periodo di **10 anni**
 - ✓ Rinnovabile su istanza almeno **180gg** prima della scadenza
 - ✓ L'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie
-

Cass. Pen. sez. III, n. 19955, del 9 maggio 2013

“le prescrizioni apposte all’autorizzazione devono ritenersi vincolanti per il soggetto autorizzato non soltanto quando traggano origine da specifiche disposizioni normative che l’atto autorizzatorio semplicemente recepisce, ma anche quando siano apposte direttamente dall’amministrazione che le rilascia nell’esercizio del suo potere discrezionale”

Capo V del titolo I parte IV d.lgs.n. 152/2006 procedure semplificate

- ✓ Art. 214 Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate
 - ✓ Art. 215 Autosmaltimento
 - ✓ Art. 216 Operazioni di recupero
-

D.M. 5 febbraio 1998

Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate

Art.1 (*Principi generali*)

Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati dal decreto non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono:

- a) creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b) causare inconvenienti da rumori e odori;
 - c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse;
-

D.M. 5 febbraio 1998

Art. 5 (Recupero ambientale)

a condizione che:

- a) i rifiuti *non siano pericolosi*;
 - b) sia previsto e disciplinato da *apposito progetto approvato* dall'autorità competente;
 - c) sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste dal presente decreto per la singola tipologia di rifiuto impiegato, nonché nel rispetto del progetto di cui alla lettera b);
 - d) sia *compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area* da recuperare
- d-bis) in ogni caso, il contenuto dei contaminanti *sia conforme* a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di *messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati*, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito.
-

D.M. 5 febbraio 1998

7.1 Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché *privi di amianto* [101311] [170101] [170102] [170103] [170802] [170107] [170904] [200301].

7.1.1 Provenienza: attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento.

7.1.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto.

D.M. 5 febbraio 1998

7.1.3 Attività di recupero:

- a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5];
- b) utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R10];
- c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]).

7.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.

D.M. 5 febbraio 1998

Allegato 3: Test di Cessione

Il test di cessione deve essere effettuato almeno **ogni inizio di attività** e, successivamente, **ogni due anni** e, ogni volta che intervengano **modifiche sostanziali** nel processo di recupero dei rifiuti

Parametri	Unità di misura	Concentrazioni limite
Nitrati	Mg/l NO ₃	50
Fluoruri	Mg/l F	1,5
Solfati	Mg/l SO ₄	250
Cloruri	Mg/l Cl	100
Cianuri	microgrammi/l Cn	50
Bario	Mg/l Ba	1
Rame	Mg/l Cu	0,05
Zinco	Mg/l Zn	3
Berillio	microgrammi/l Be	10
Cobalt	microgrammi/l Co	250
Nichel	microgrammi/l Ni	10
Vanadio	microgrammi/l V	250
Arsenico	microgrammi/l As	50
Cadmio	microgrammi/l Cd	5
Cromo totale	microgrammi/l Cr	50
Piombo	microgrammi/l Pb	50
Selenio	microgrammi/l Se	10
Mercurio	microgrammi/l Hg	1
Amianto	Mg/l	30
COD	Mg/l	30
PH		5,5 < > 12,0

Circolare 15/07/2005 N. 5205

Indicazioni per l'operatività nel settore edile, stradale e ambientale, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203.

Tipologia di aggregato riciclato da rifiuti di costruzione e demolizione, relativa destinazione d'uso e caratteristiche prestazionali:

- A.1** aggregato riciclato per la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile, avente le caratteristiche riportate in allegato C1;
 - A.2** aggregato riciclato per la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali, avente le caratteristiche riportate in allegato C2;
 - A.3** aggregato riciclato per la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali, avente le caratteristiche riportate in allegato C3;
 - A.4** aggregato riciclato per la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate, avente le caratteristiche riportate in allegato C4;
 - A.5** aggregato riciclato per la realizzazione di strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.), avente le caratteristiche riportate in allegato C5;
 - A.6** aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004 per il confezionamento di calcestruzzi con classe di resistenza Rck 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2.
-

IL DECRETO "COMPETIVITÀ" MATERIE PRIME SECONDARIE (MPS) PER L'EDILIZIA

Il comma 4-ter dell'articolo 13 del provvedimento, infatti, **consente** — in attesa dei regolamenti "EoW", comunitari o nazionali, e fatta salva la disciplina specifica prevista per l'Expo — **l'utilizzo delle materie prime secondarie di cui al punto 7.1.4 dell'allegato 1, suballegato 1, Dm 5 febbraio 1998** (cioè *"materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205"*) prodotte esclusivamente da rifiuti, acquisite o da acquisire da impianti autorizzati con procedura semplificata, per le ***"opere che riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, nonché piazzali"***

Art. 184 ter d.lgs. n. 152/2006

- Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - ✓ la sostanza o l'oggetto è **comunemente utilizzato** per scopi specifici;
 - ✓ **esiste un mercato o una domanda** per tale sostanza od oggetto;
 - ✓ la sostanza o l'oggetto **soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici** e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
 - ✓ l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto **non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana**
-

Art. 184 ter d.lgs. n. 152/2006

- ✓ L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. *I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 40029 . I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto*
-

Art. 184 ter d.lgs. n. 152/2006

✓ Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, **continuano ad applicarsi**, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente *5 febbraio 1998*, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998 , e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, *n. 161* , e 17 novembre 2005, n. *269*

Art. 184 ter d.lgs. n. 152/2006

✓ Le **autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211** e di cui al Titolo III-bis della Parte seconda del presente decreto per il recupero dei rifiuti **sono concesse dalle autorità competenti sulla base dei criteri indicati** nell'allegato 1, suballegato 1, al citato decreto 5 febbraio 1998 , nell'allegato 1, suballegato 1, al citato regolamento di cui al decreto 12 giugno 2002, n. 161 , e nell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto 17 novembre 2005, n. 269 , per i parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività.

Art. 184 ter d.lgs. n. 152/2006

- ✓ Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono essere emanate linee guida per l'uniforme applicazione della presente disposizione sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle **verifiche sui rifiuti in ingresso** nell'impianto in cui si svolgono tali operazioni e ai controlli da effettuare sugli oggetti e sulle sostanze che ne costituiscono il risultato, e tenendo comunque conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana
-

Art. 184 ter d.lgs. n. 152/2006

- ✓ Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 120 novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti
-

Art. 230 manutenzione delle infrastrutture

Il luogo di produzione dei rifiuti:

- ✓ sede del cantiere
- ✓ sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione
- ✓ luogo di concentrazione dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento

Art. 230 manutenzione delle infrastrutture

- ✓ La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura è eseguita non oltre 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per 5 anni
- ✓ Fermo restando quanto previsto nell'articolo 190, comma 3, i registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dai soggetti e dalle attività di cui al presente articolo possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti

Art. 208 comma 15 impianti mobili

- ✓ Sono autorizzati, in via definitiva, dalla Regione ove l'interessato ha la **sede legale** o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza
- ✓ Almeno **60 giorni prima** dell'installazione dell'impianto deve comunicare alla Regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione nonché l'ulteriore documentazione richiesta
- ✓ La Regione può adottare **prescrizioni integrative** oppure può **vietare** l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica

Lo smaltimento in discarica

rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile possono essere ammessi in discarica senza preventivo trattamento

DISCARICHE PER RIFIUTI INERTI

Le discariche per rifiuti inerti devono essere costruite in modo da isolare il corpo dei rifiuti dal suolo, attraverso:

- **barriera geologica** formazione geologica naturale che corrisponda ai requisiti di permeabilità e spessore individuati dal D.Lgs 36/2003: $k \leq 1 \cdot 10^{-7} \text{m/s}$ e $s \geq 1 \text{m}$, nel caso in cui la formazione geologica naturale non soddisfi tali requisiti, questi possono essere creati artificialmente ($s \geq 0,5 \text{m}$) attraverso l'utilizzo di barriera di confinamento che utilizzi geomembrane.

discariche per rifiuti inerti

■ *copertura superficiale:*

1. strato superficiale $s \geq 1\text{m}$ (che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali)
2. strato drenante $s \geq 0,5\text{m}$ (per impedire la formazione del battente idraulico)
3. strato minerale $s \geq 0,5\text{m}$ (a bassa conducibilità idraulica)
4. strato di regolarizzazione per facilitare la posa in opera degli strati successivi sui rifiuti

Criteri di ammissibilità in discarica DM 27 settembre 2010

Discariche per Rifiuti inerti

- ✓ Rifiuti elencati nella tabella 1 senza accertamento analitico, purchè provenienti dallo stesso processo produttivo
- ✓ Sottoposti a test di cessione soddisfano i limiti della tabella 2
- ✓ Qualora sia **dubbia la conformità** ovvero si sospetti una **contaminazione** (da un esame visivo o in relazione all'origine del rifiuto), anche i rifiuti di cui alla tabella 1 sono sottoposti ad analisi o semplicemente respinti dal gestore.
- ✓ I rifiuti elencati **non possono essere ammessi in una discarica per rifiuti inerti se risultano contaminati** o contengono altri materiali o sostanze come metalli, amianto, plastica, sostanze chimiche in quantità tale da aumentare il rischio per l'ambiente o da determinare il loro smaltimento in una discarica appartenente ad una categoria diversa

DM 27 settembre 2010

Codice	Descrizione	Restrizioni
10 11 03	Scarti di materiali in fibra a base di vetro**	Solo se privi di leganti organici
15 01 07	Imballaggi in vetro	
17 01 01	Cemento	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione
17 01 02	Mattoni	
17 01 03	Mattonelle e ceramiche	
17 01 07	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	
17 02 02	Vetro	
17 05 04	Terra e rocce***	Esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purchè non provenienti da siti contaminati

DM 27 settembre 2010

Codice	Descrizione	Restrizioni
19 12 05	Vetro	
20 01 02	Vetro	Solamente vetro raccolto separatamente
20 02 02	Terre e rocce	Solo rifiuti di giardini e parchi; eccetto terra vegetale e torba

(*) Rifiuti contenenti una percentuale minoritaria di metalli, plastica, terra, sostanze organiche, legno, gomma, ecc, ed i rifiuti di cui al codice 17 09 04. L'origine dei rifiuti deve essere nota.

— Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati dell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, eccetera, a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa.

— Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole.

(**) Inclusi gli scarti di produzione del cristallo.

(***) Inclusi i rifiuti di cui al codice 01 04 13.

DM 27 settembre 2010

Parametro	L/S=10 l/Kg mg/l
As	0,05
Ba	2
Cd	0,004
Cr totale	0,05
Cu	0,2
Hg	0,001
Mo	0,05
Ni	0,04
Pb	0,05
Sb	0,006
Se	0,01

Parametro	L/S=10 l/Kg mg/l
Zn	0,4
Cloruri	80
Fluoruri	1
Solfati	100
Indice fenolo	0,1
Doc (*)	50
Tds (**)	400

(*) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il Doc al proprio valore di pH, possono essere sottoposti ai test con una proporzione liquido/solido L/S = 10 l/kg e con un pH compreso tra 7,5 e 8,0. I rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di ammissibilità per il carbonio organico disciolto se il risultato della prova non supera 50mg/l.

(**) È possibile servirsi dei valori per il Tds (Solidi disciolti totali) in alternativa ai valori per i solfati e per i cloruri



**Delibera del
Consiglio
Federale n.
89/2016**


Area 3

Gruppo di Lavoro n. 14

**DEFINIRE CRITERI E INDIRIZZI CONDIVISI PER IL
RECUPERO DEI RIFIUTI INERTI**

LINEE GUIDA SULL'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA PER L'UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 09.05.19. Doc. n. 54/19



- ✓ Inquadramento normativo (definizioni, ambito di applicazione, esclusioni...)
- ✓ Requisiti di qualità ambientale per l'utilizzo delle terre e rocce come sottoprodotti (criteri operativi per la formazione dei campioni, definizione set analitico per i controlli a carico del SNPA)
- ✓ Gestione delle terre e rocce nei siti di bonifica
- ✓ Definizione dei valori di fondo naturale
- ✓ Normale pratica industriale e trattamento a calce
- ✓ Le matrici materiali di riporto
- ✓ Criteri comuni per le attività di verifica e controllo riguardanti le dichiarazioni di utilizzo e avvenuto utilizzo (DAU)
- ✓ Criteri comuni per la programmazione annuale delle ispezioni, dei controlli, dei prelievi e delle verifiche da parte di ARPA/APPA
- ✓ Definizioni di criteri e metodologie comuni per le verifiche tecniche ed amministrative finalizzate alla validazione preliminare del PUT

Prospettive future EOW

Proposta di *emendamento a.s. 1476* che modifica l'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006

- ✓ Anticipa il recepimento dell'art. 6 della direttiva 851/2018/UE
 - ✓ Consente il rilascio delle autorizzazioni regionali «*caso per caso*»
-

Prospettive future EoW

- ✓ Affida a **ISPRA** e al **SNPA** *nuovi e specifici compiti di controllo* della conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero, le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonché alle condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto
- ✓ Istituisce presso il MATTM il Registro nazionale delle autorizzazioni EoW
- ✓ Consente al MATTM di esercitare poteri sostitutivi in caso di inerzia dell'amministrazione competente nella revisione dell'autorizzazione

Grazie per l'attenzione

Per info

Valeria.frittelloni@isprambiente.it

www.catasto-rifiuti.isprambiente.it

www.isprambiente.it
